



**PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL
TICINO**

*Sviluppo sostenibile tutela della
biodiversità e dell'ambiente, qualità della
vita*



Determinazione	Numero 367	Data 04/08/2026
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI PERIZIA TECNICA IN MERITO ALLE INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI E AI SUCCESSIVI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA ACQUISITA DAL PARCO IN COMUNE DI GALLARATE (VA) VIA CALATAFIMI.		

DETERMINAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI PERIZIA TECNICA IN MERITO ALLE INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI E AI SUCCESSIVI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA ACQUISITA DAL PARCO IN COMUNE DI GALLARATE (VA) VIA CALATAFIMI.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n.17 del 16.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2026-2028;

Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 18 del 16.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del direttore n. 602 del 22.12.2025 di conferma della nomina delle Elevate Qualificazioni;
- la deliberazione del C.d.G. n. 8 del 27.01.2026 di approvazione del PEG 2026-2028;
- la deliberazione del C.d.G. n. 9 del 27.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Premesso che l'Ente ha provveduto ad appaltare i lavori di decostruzione di un'area acquisita in Comune di Gallarate (VA), via Gallarate da decostruire in attuazione della convenzione sottoscritta con FerrovieNord S.p.A. per la realizzazione di opere di compensazione ambientale connesse alla realizzazione ed esercizio del "Progetto di MXP Railink – Collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2", in ottemperanza al protocollo d'intesa sottoscritto da Parco e Regione Lombardia in data 25.06.2021;

Evidenziato che durante l'esecuzione è stato necessario adottare n. 2 varianti in corso d'opera al fine di smaltire dei materiali pericolosi rinvenuti nell'area di cantiere e la rimozione di ulteriori strutture interrato, non note in fase di progettazione definitiva;

Rilevato che tali lavori imprevisti e imprevedibili hanno comportato un aumento dei costi superiore al 50% dei lavori appaltati, determinando una considerevole spesa aggiuntiva per l'ente;

Tenuto conto che, prima dell'acquisizione dell'area, il Parco ha chiesto alla proprietà cedente di effettuare "Indagini preliminari ambientali" sull'area allo scopo di verificare eventuali necessità di bonifica;

Rilevato inoltre che la citate "Indagini preliminari ambientali" hanno evidenziato alcune passività ambientali su cui è stato chiesto l'intervento del precedente proprietario, ma non hanno alcun modo riscontrato altre passività ambientali successivamente riscontrate sull'area;

Ritenuto quindi necessario procedere ad una verifica delle indagini effettuate in sede di compravendita e della relativa bonifica eseguita, anche allo scopo di individuare eventuali responsabilità da parte della proprietà che ha ceduto l'area al Parco;

Individuato quindi un professionista idoneo, segnalato all'Ente Parco per esperienza specifica e competenza in merito;

Acquisito il preventivo prot. n. 8761 in data 24.07.2026 presentato dalla dott.ssa Annalisa Gussoni biologa ambientale per un compenso pari ad euro 1.600,00 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

Dato atto che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Verificata la regolarità contributiva prot. n. 9042 del 31.07.2026;

Verificata l'assenza di annotazioni riservate tramite il portale di ANAC;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D. lgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità tecnico-economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Appurato che:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Vista l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, del sottoscritto, dott. Claudio De Paola, quale Responsabile del Procedimento;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 e con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma

4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Acquisito il relativo CIG n. BC9FFC9BE7;

Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato.

- 1) Di procedere ad affidare un incarico per la redazione di perizia tecnica finalizzata alla valutazione delle "Indagini preliminari ambientali" eseguite sull'area in oggetto e degli interventi di riqualificazione ambientale successivamente realizzati;
- 2) Di precisare che tale verifica si rende necessaria in quanto il Parco ha riscontrato ulteriori passività ambientali, non rilevate dall'indagine preliminare, che potrebbero configurare specifiche responsabilità in capo alla precedente proprietà dell'area;
- 3) Di affidare la perizia tecnica di verifica di cui sopra alla dott.ssa Annalisa Gussoni, Biologa Ambientale, via Frapolli n, 12 Milano – C.F. GSSNLS61M69F205I – P.I. 07696490965, come da preventivo allegato;
- 4) Di impegnare la spesa complessiva parti ad euro 2.000,08 al cap. 5000.5 "OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE CONNESSE PROGETTO MXP RAILLINK T2 GALLARATE" impegno n. 2026/23/10;
- 5) Di liquidare la spesa, senza successivo atto, a presentazione di fattura elettronica che sarà debitamente vistata per la corrispondenza dell'importo esposto e la conformità del servizio prestato, atteso che il relativo impegno è stato regolarmente assunto con il presente provvedimento;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 27 del decreto legislativo 14.03.2013 n. 33.

Il Responsabile del Procedimento

firmato digitalmente

CLAUDIO DE PAOLA

Il Responsabile dell' Unità Organizzativa

firmato digitalmente

CLAUDIO DE PAOLA